



area agenda digitale e registro imprese  
servizio registro imprese e anagrafi camerali

PS/odl

Spett.le  
Responsabili ufficio registro imprese  
Camere di commercio industria,  
agricoltura, artigianato

**VIA PEC**

**LORO SEDI**

Oggetto: Attività di lavanderia self service

Nei mesi scorsi l'Unioncamere è stata sollecitata da alcune associazioni di categoria rispetto alle attività di lavanderia self service. In particolare, all'interpretazione da dare al decreto legislativo n° 59 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n° 147 del 2012, e alla prassi invalsa di abbinare alcuni servizi integrativi, che farebbero invece riferimento a altre tipologie di attività, organizzativamente più complesse.

A tale proposito, e a seguito di approfondimenti interni, si è pertanto richiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico circa la corretta interpretazione da dare alla norma.

Si inoltra in allegato, sia la richiesta da parte di Unioncamere che la risposta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Andrea Sammarco

All./



Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la  
Concorrenza, il Consumatore, la  
Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione VI  
Via Sallustiana, 53

**PEC**

**00187 ROMA**

Oggetto: Attività di lavanderia self service.

Le confederazioni nazionali dell'artigianato hanno portato a conoscenza dell'Unioncamere la lettera di codesto Ministero del 5 dicembre 2017 protocollo n. 0532772 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia di lavanderie "self service".

Le confederazioni artigiane si erano rivolte al Ministero per lamentare che in taluni casi l'esercizio dell'attività di lavanderie self service avveniva senza rispettare le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, e nella circolare interpretativa del Ministero del 12 settembre 2012 n. 189658.

In particolare la circolare ministeriale ha richiamato quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e cioè che: "Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di tintolavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni".

Il Ministero nella richiamata circolare del 12 settembre 2012 n. 189658 ha, altresì, affermato che "la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie".

Il Ministero, successivamente, è stato richiesto di dare indicazioni riguardo a quelle fattispecie nelle quali i soggetti dichiaravano di abbinare all'attività di lavanderia self service altri servizi professionali, come ad esempio l'attività "secondaria e marginale" di stireria, o quella di ritiro e consegna dei capi a domicilio.

Il Ministero nelle risposte aveva chiarito che l'eventuale abbinamento all'attività di lavanderia self service di un'attività secondaria di stireria doveva essere valutato di volta in volta secondo i principi generali della "ragionevolezza e proporzionalità" e doveva essere valutato in ogni singola situazione concreta mediante un accesso, in loco, da parte del SUAP competente per territorio.



L'Unioncamere, sentite le Camere di commercio per le vie brevi, ha potuto verificare che i competenti uffici camerali si attengono alle istruzioni ministeriali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti che dichiarano di svolgere l'attività di lavanderia self service.

Le confederazioni dell'artigianato hanno, tuttavia, lamentato come in taluni casi l'attività "secondaria e marginale" di stireria fosse diventata un'attività aggiuntiva a quella di lavanderia self service, realizzando così un'elusione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Ministero, nella risposta del 5 dicembre 2017 sopra richiamata, ha affermato "*che quanto previsto al comma 1 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, vale a dire la sola esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico dall'applicazione della legge n. 84 del 2006 è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni*".

Il Ministero conclude la nota di risposta alle due confederazioni di categoria confermando l'obbligo di designazione del responsabile tecnico in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

Tenuto conto della rilevanza dei contenuti della lettera inviata il 5 dicembre 2017 alla CNA e alla Confartigianato e delle conseguenze che ne derivano sulle attività di controllo spettanti agli uffici camerali, si chiede di condividere la valutazione di Unioncamere sull'opportunità di inviare alle Camere di commercio, la lettera più volte richiamata, anche al fine di assicurare un'uniforme applicazione della specifica normativa su tutto il territorio nazionale.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Andrea Sammarco

Firmato digitalmente da: ANDREA SAMMARCO  
Organizzazione: UNIONCAMERE/01000211001  
Data: 24/04/2018 09:47:08



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Al Dottor ANDREA SANMARCO

Vice Segretario UNIONCAMERE

PEC: [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Attività di lavanderia self service**

---

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto inviata da codesta Unione in data 26 aprile u.s., con la quale si chiede alla scrivente una valutazione in merito all'opportunità di inviare a tutte le Camere di Commercio la nota Mise n. 0532772 del 5 dicembre 2017, nella quale la scrivente, in risposta ad un quesito ad hoc della CNA, ha fornito una serie di chiarimenti relativamente alla corretta applicazione della normativa in materia di lavanderie "self service".

La scrivente, nel condividere appieno la necessità di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della normativa sulla specifica tipologia di attività, valuta positivamente la proposta di invio della citata nota a tutti i soggetti interessati.

In tal senso, ritiene di poter contare sulla disponibilità della struttura di Unioncamere, al fine della formale trasmissione a tutte le Camere di commercio.

  
IL DIRETTORE GENERALE

(avv. Mario Fiorentino)

  
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[catia.guerrera@mise.gov.it](mailto:catia.guerrera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

**UNIONCAMERE**area agenda digitale e registro imprese  
servizio registro imprese e anagrafi camerali

PS/odl

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la  
Concorrenza, il Consumatore, la  
Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione VI  
Via Sallustiana, 53**PEC****00187 ROMA****Oggetto: Attività di lavanderia self service.**

Le confederazioni nazionali dell'artigianato hanno portato a conoscenza dell'Unioncamere la lettera di codesto Ministero del 5 dicembre 2017 protocollo n. 0532772 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa in materia di lavanderie "self service".

Le confederazioni artigiane si erano rivolte al Ministero per lamentare che in taluni casi l'esercizio dell'attività di lavanderie self service avveniva senza rispettare le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2012, e nella circolare interpretativa del Ministero del 12 settembre 2012 n. 189658.

In particolare la circolare ministeriale ha richiamato quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e cioè che: "Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006 n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di tintolavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni".

Il Ministero nella richiamata circolare del 12 settembre 2012 n. 189658 ha, altresì, affermato che "la disposizione in esame chiarisce la non necessità di un responsabile tecnico restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie".

Il Ministero, successivamente, è stato richiesto di dare indicazioni riguardo a quelle fattispecie nelle quali i soggetti dichiaravano di abbinare all'attività di lavanderia self service altri servizi professionali, come ad esempio l'attività "secondaria e marginale" di stireria, o quella di ritiro e consegna dei capi a domicilio.

Il Ministero nelle risposte aveva chiarito che l'eventuale abbinamento all'attività di lavanderia self service di un'attività secondaria di stireria doveva essere valutato di volta in volta secondo i principi generali della "ragionevolezza e proporzionalità" e doveva essere valutato in ogni singola situazione concreta mediante un accesso, in loco, da parte del SUAP competente per territorio.



L'Unioncamere, sentite le Camere di commercio per le vie brevi, ha potuto verificare che i competenti uffici camerali si attengono alle istruzioni ministeriali ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti che dichiarano di svolgere l'attività di lavanderia self service.

Le confederazioni dell'artigianato hanno, tuttavia, lamentato come in taluni casi l'attività "secondaria e marginale" di stireria fosse diventata un'attività aggiuntiva a quella di lavanderia self service, realizzando così un'elusione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

Il Ministero, nella risposta del 5 dicembre 2017 sopra richiamata, ha affermato "*che quanto previsto al comma 1 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, vale a dire la sola esclusione dell'obbligo di designazione del responsabile tecnico dall'applicazione della legge n. 84 del 2006 è riservata alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni*".

Il Ministero conclude la nota di risposta alle due confederazioni di categoria confermando l'obbligo di designazione del responsabile tecnico in tutti i casi in cui l'attività non sia ascrivibile alla definizione di cui sopra.

Tenuto conto della rilevanza dei contenuti della lettera inviata il 5 dicembre 2017 alla CNA e alla Confartigianato e delle conseguenze che ne derivano sulle attività di controllo spettanti agli uffici camerali, si chiede di condividere la valutazione di Unioncamere sull'opportunità di inviare alle Camere di commercio, la lettera più volte richiamata, anche al fine di assicurare un'uniforme applicazione della specifica normativa su tutto il territorio nazionale.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Andrea Sammarco

Firmato digitalmente da: ANDREA SAMMARCO  
Organizzazione: UNIONCAMERE/01000211001  
Data: 24/04/2018 09:47:08